

82
04 SET. 2017

CONVENZIONE

TRA

- la AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA NEL MOLISE (in sigla A.R.S.A.R.P. Molise), ente strumentale della Regione Molise con sede in Campobasso alla via G.B. Vico n.1, C.F. e partita Iva n.01541820708, P.e.c. arsarp@legalmail.it, di seguito anche denominata "Committente" o "Cliente", in persona di dott. ssa Gabriella Santoro nata a Campobasso il 14/05/1961 C.F. SNTGRL61E54B519J in qualità di Commissario Straordinario

E

- il dott. MUCCI GIUSEPPE, dottore commercialista con studio in Campobasso alla via Principe di Piemonte n.95, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso, sezione A, al n.46, Revisore Legale iscritto nel Registro Revisori Legali di cui al D.M. 12.04.1995 al n. 40096, codice fiscale MCCGPP63A22B519H, partita Iva n.008743960709, P.e.o. studiogiuseppemucci@interfree.it, P.e.c. g.mucci@interfree-pec.it, successivamente anche denominato "Professionista", -----
si conviene e stipula una convenzione attinente l'incarico professionale di seguito riportato.

1. Oggetto dell'incarico.

Il professionista esercita per conto del Committente i seguenti adempimenti:

- a) tenuta e aggiornamento dei dati fiscali dei terreni e fabbricati necessari al calcolo delle vigenti imposte dirette (IRES) e sul patrimonio (IMU e TASI), correlate al possesso degli stessi, ai relativi adempimenti dichiarativi e di versamento dei tributi;
- b) elaborazione e invio telematico delle dichiarazioni fiscali ai fini delle vigenti imposte sui redditi (IRES) e delle imposte sul valore della produzione (IRAP);
- c) calcolo dei tributi ed elaborazione dei modelli di versamento delle imposte citate al precedente punto b);

Nel conferimento di tale incarico il Committente dà atto di aver tenuto conto dei seguenti aspetti:

- per l'assolvimento dell'incarico di cui al punto a), la tenuta e l'aggiornamento dei dati presume il possesso di idonei sistemi informatici e programmi applicativi il cui costo periodico di licenza d'uso risulta superiore a quello derivante dal conferimento a terzi di tale servizio;
- l'assolvimento dell'incarico di cui al punto a) necessita di elevata professionalità ed aggiornamento continuo, per cui l'assolvimento diretto del servizio appare più costoso rispetto al conferimento a terzi dello stesso;
- per l'assolvimento dell'incarico di cui ai punti b) e c), l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali e dei modelli di versamento presume il possesso di idonei sistemi informatici e di programmi

applicativi, il cui costo periodico di licenza d'uso risulta superiore a quello derivante dal conferimento a terzi di tale servizio;

Il compenso pattuito nella misura indicata all'art. 4 è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento e indicate nel presente articolo, della quantità e complessità delle stesse.

2. Esecuzione dell'incarico.

Il Professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dal Committente nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile, dalle leggi e dalle norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che sono state rese note al cliente ed ai cui fa rimando il presente incarico.

Il Professionista potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di sostituti e ausiliari.

3. Decorrenza e durata dell'incarico.

Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente Convenzione e si intende conferito fino al termine dell'anno solare in corso alla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente di anno in anno agli stessi patti e condizioni, salvo recesso unilaterale ricettizio da comunicarsi all'altra parte con le modalità di cui ai successivi artt. 10 e 11.

4. Compensi, spese e contributi.

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista verrà corrisposto un compenso annuo forfettario, omnicomprensivo, di € 1.500,00 più IVA ed oneri accessori, da liquidarsi entro tre mesi dal termine dell'anno di riferimento.

5. Obblighi del Professionista.

5a. Diligenza. Con l'assunzione dell'incarico, il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale, egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c2 c.c.).

5b. Divieto di ritenzione. Il Professionista trattiene, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, la documentazione fornita dal Committente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con lo stesso.

5c. Segreto professionale. Il Professionista rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Le

eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

5d. Trasparenza. Il Professionista si impegna a comunicare al Cliente le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra il Professionista e il Cliente, nonché a comunicare, previamente e per iscritto, i nominativi di ausiliari di cui intende avvalersi.

6. Diritti e obblighi del Committente.

Il Committente ha diritto di essere informato in ordine all'esecuzione dell'incarico, nonché all'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra il Professionista e il Committente.

Il Committente farà pervenire presso lo studio del Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico in tempo utile per garantire il rispetto di termini e scadenze obbligatori previsti dalla legge.

La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione dell'incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Committente.

Il Committente e il Professionista convengono che la documentazione ricevuta è conservata dal Professionista fino alla conclusione dell'incarico.

Il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo a costui ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il Committente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito, mediante atti scritti o comunicazioni a mezzo posta elettronica che ne garantisca la ricezione, all'indirizzo fornito dal Professionista.

7 – Deposito della documentazione.

Il Professionista è autorizzato a trattenere presso il suo Studio la documentazione fornita dal cliente, necessaria all'espletamento dell'incarico.

Il Committente ha l'obbligo di ritirare la documentazione a semplice richiesta del Professionista.

8. Protezione dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente autorizza il Professionista, gli ausiliari e/o sostituti al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dell'incarico affidato.

In particolare, il Cliente dichiara di essere stato informato circa:



- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;
- f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

9. Clausola risolutiva espressa.

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente convenzione si sia protratto per oltre sessanta giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata a/r o tramite comunicazione via posta elettronica certificata, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al Cliente.

10. Recesso del Professionista.

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa, ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga venuto meno il rapporto fiduciario con il cliente.

In tale circostanza egli ha diritto al rimborso di spese sostenute e al compenso per l'opera svolta.

Il recesso del Professionista avverrà dando comunicazione al Cliente, a mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero con posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni, decorrenti dal ricevimento, durante i quali il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso di tale periodo; nella medesima comunicazione sarà dato avvertimento al Cliente in ordine agli adempimenti che scadranno nei 20 giorni successivi al perfezionamento del recesso.

11. Recesso del Committente.

Il Committente può recedere dal contratto per giusta causa ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga venuto meno il rapporto fiduciario con il professionista. In tal caso il committente sarà comunque tenuto a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

12. Polizza assicurativa.

Si dà atto che alla data di sottoscrizione della presente Convenzione il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza di responsabilità civile professionale.

13. Fatto del Cliente. Il Professionista declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta ad incuria o inerzia da parte del Cliente; verificatosi tale circostanza il Cliente non è comunque esonerato dal pagamento del compenso concordato.

14. Clausola di Mediazione e Arbitrato.

Il Cliente e il Professionista convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte dell'Organismo di Mediazione competente per sede del professionista, iscritto presso il Ministero della Giustizia del Registro degli Organismi di Mediazione, in base al relativo Regolamento di Mediazione.

Il Cliente e il Professionista si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con un arbitrato rituale e/o irrituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto / secondo equità.

15. Ulteriori prestazioni

Qualora il Professionista, nel corso dello svolgimento dell'incarico, rilevi la necessità di svolgere ulteriori prestazioni ed adempimenti, comunque connessi alle attività indicate nella presente convenzione, ne darà tempestiva comunicazione al Committente, concordando i maggiori oneri. Le ulteriori attività di cui al presente capo saranno svolte dal Professionista solo dietro espressa autorizzazione del Committente e contestuale accettazione della maggiorazione del compenso.

Analogamente si procederà a norma del comma precedente per eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente Convenzione.

16. Registrazione.

Essendo i compensi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione in caso d'uso deve ritenersi soggetta ad imposta fissa, a carico delle parte che ne richiede la registrazione.

17. Elezione di domicilio.

Per gli effetti della presente, il Cliente e il Professionista eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.


18. Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del


codice civile, alla normativa vigente in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

Campobasso, li 4 SETTEMBRE 2017

Il Committente




Il Professionista




Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente i punti: 3) Decorrenza e durata dell'incarico; 4) Compensi, spese e contributi; 6) Diritti ed obblighi del Committente; 9) Clausola risolutiva espressa; 10) Recesso del Professionista; 12) Polizza Assicurativa; 14) Clausola di Mediazione e Arbitrato. 15) ulteriori prestazioni

Il Committente



Il Professionista



4 SET. 2017